COMUNE DI
Bregaglia

Legge sul trattamento delle acque di scarico

BOZZA PER L'ASSEMBLEA COMUNALE DEL
19 NOVEMBRE 2026

Indice

Articolo

I Generalità

Ambito di validità e scopo 1
Compiti del Comune 2
Riserva del diritto superiore 3
Definizioni 4
Suddivisione degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico 5

II Smaltimento delle acque di scarico

1. Smaltimento delle acque di scarico nell'area delle canalizzazioni pubbliche

Obbligo d'allacciamento 6
Allacciamento 7
Impianti di pompaggio 8
Rigurgito 9
Prelievo di calore 10
Acque di scarico non inquinate 11

2. Smaltimento delle acque di scarico al di fuori dell'area delle canalizzazioni pubbliche

Acque di scarico inquinate 12
Smaltimento delle sostanze residue 13
Acque di scarico non inquinate 14

3. Disposizioni comuni

Costruzione degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico 15
Collaudo 16
Esercizio, manutenzione e rinnovo 17
Rifiuti 18
Smaltimento dei residui provenienti da impianti per il trattamento preventivo 19
Pulizia delle condutture delle acque di scarico 20
Controllo degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico 21
Eliminazione dei difetti 22
Responsabilità 23

III Finanziamento

1. Impianti pubblici

1.1. Generalità

Tipi di tasse 24
Calcolo, tassazione e prelievo 25
Obbligo delle tasse 26

1.2. Tasse d'allacciamento agli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico

Tasse d'allacciamento agli impianti d'evacuazione e depurazione delle acque di scarico 27
Tasse speciali d'allacciamento 28
Tassazione 29
Scadenza e prelievo 30

1.3. Tasse sulle acque di scarico

Tassa base 31
Tassa commisurata alla quantità
1. Immobili allacciati 32
2. Scambio dati 32bis
2. Immobili non allacciati 33
Scadenza e prelievo 34

1.4. Rimedi legali

Reclami 35

2. Impianti privati

Impianti privati 36

IV Disposizioni esecutive e finali

Disposizioni penali 37
Entrata in vigore 38

Annesso: Specchietto delle tasse

I Generalità

Ambito di validità e scopo Art. 1

1 Questa legge è valida per tutto il territorio comunale. In base alla legge edilizia ed al piano generale di urbanizzazione esso regola l'allestimento, l'uso, la manutenzione, il rinnovamento ed il finanziamento degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, nonché i rapporti fra il Comune e le proprietarie ed i proprietari di fondi.

2 Le norme della legislazione sulla pianificazione territoriale riguardanti i piani d'area, rispettivamente i piani di quartiere, valgono per gli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico nell'ambito dei piani d'area e dei piani di quartiere. In mancanza di norme particolari, sono determinanti le prescrizioni di questa legge anche nelle procedure dei piani d'area e dei piani di quartiere.

3 L'autorità edilizia può approvare o prescrivere l'allacciamento agli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico di un Comune vicino, da parte di fondi che non possono essere allacciati agli impianti comunali, a condizione che esista una rispettiva convenzione fra i Comuni. Con le stesse premesse vengono allacciati agli impianti comunali fondi ubicati sul territorio di un Comune vicino.

4 Per i fondi allacciati agli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico di un Comune vicino valgono le prescrizioni tecniche relative alle acque di scarico vigenti di volta in volta nel Comune vicino, così come le rispettive tasse di allacciamento e di smaltimento. L'esecuzione delle presenti prescrizioni spetta agli organi competenti del Comune su cui sono ubicati i fondi.

Compiti del Comune Art. 2

1 Il Comune adempie tutti i compiti relativi allo smaltimento delle acque di scarico che gli spettano in base al diritto federale e cantonale in materia.

2 Fanno parte di tali compiti segnatamente la pianificazione dello smaltimento delle acque, la costruzione e la gestione degli impianti pubblici d'evacuazione e di depurazione delle acque, la sorveglianza degli impianti privati d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, nonché la garanzia che le acque di scarico non inquinate e le acque di scarico inquinate siano smaltite in modo conforme alla legge.

3 In merito allo smaltimento delle acque di scarico, il Comune informa le/i committenti, rispettivamente le/i loro rappresentanti, per quanto riguarda le autorizzazioni necessarie e le eventuali esigenze tecniche degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico.

Riserva del diritto superiore **Art. 3**

1 Qualora la presente legge non contenga norme particolari, valgono le prescrizioni della legge edilizia comunale.

2 Sono inoltre riservate le prescrizioni del diritto federale e cantonale, nonché quelle del Consorzio per lo smaltimento delle acque di scarico.

Definizioni **Art. 4**

Per quanto riguarda il significato delle definizioni usate nella presente legge fanno stato il diritto federale ed il Concordato intercantonale sull'armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE).

Suddivisione degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico **Art. 5**

1 A dipendenza delle proprietarie/dei proprietari, gli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico si suddividono in impianti comunali e impianti privati.

2 Sono impianti comunali gli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico allestiti e gestiti dal Comune, come le condotte dell'acqua lurida e dell'acqua piovana, gli impianti accessori di sgravio, gli impianti di pompaggio, i bacini dell'acqua piovana, gli impianti di depurazione delle acque, gli impianti per l'infiltrazione.

3 Sono impianti privati gli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico allestiti e gestiti dai privati, come le condutture di allacciamento agli edifici, le condutture all'interno degli stessi, gli impianti di pompaggio, gli impianti per il trattamento preventivo, le fosse stagne, gli impianti singoli di depurazione delle acque, gli impianti per l'infiltrazione. Le condutture di allacciamento agli edifici collegano le installazioni negli edifici con le condutture principali del Comune e sono di proprietà privata.

4 Gli impianti comunali (pubblici) d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico sono definiti nei piani generali di urbanizzazione delle pianificazioni locali.

II Smaltimento delle acque di scarico

1. Smaltimento delle acque di scarico nell'area delle canalizzazioni pubbliche

Obbligo d'allacciamento **Art. 6**

1 Nell'area delle canalizzazioni pubbliche le acque di scarico vanno immesse nelle condutture pubbliche. Sono riservate le prescrizioni particolari per l'allacciamento delle abita-

zioni e delle aziende agricole, nonché quelle per il trattamento delle acque di scarico provenienti da aziende artigianali e stabilimenti industriali e delle altre acque di scarico che non rispondono alle esigenze per l'immissione nella canalizzazione.

2 L'allacciamento per nuovi edifici va allestito durante l'esecuzione dei lavori di costruzione, in ogni caso prima che l'edificio sia abitato.

3 Gli edifici esistenti vanno allacciati ad un impianto centrale per la depurazione delle acque di scarico non appena sia possibile e ragionevole; ciò va effettuato di regola entro il termine di un anno dopo l'allestimento della canalizzazione pubblica. L'autorità edilizia determina il momento dell'allacciamento.

4 Al momento dell'allacciamento di edifici esistenti alla canalizzazione pubblica, gli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico precedentemente utilizzati vanno messi fuori esercizio, svuotati e smantellati entro il termine di un anno, oppure riempiti con materiale adatto (p.es. sabbia, materiale pulito di scavo). Sono esonerati da tale obbligo gli impianti per il trattamento preventivo delle acque di scarico.

5 I permessi di allacciamento sono rilasciati nell'ambito della procedura per il rilascio della licenza edilizia.

Allacciamento **Art. 7**

1 Il Comune stabilisce il punto d'allacciamento e la natura dello stesso.

2 In linea di massima va allestito per ogni particella un proprio allacciamento. L'autorità edilizia può decretare delle eccezioni o autorizzarle a richiesta. In caso di divisione di particelle può essere prescritto un allacciamento proprio per ogni nuova particella risultante dopo la divisione.

3 Il Comune decide se l'allacciamento degli impianti privati a quelli pubblici debba essere eseguito dal Comune o dai richiedenti.

4 Se bisogna costruire delle condutture collettive di allacciamento agli edifici o se una conduttura di allacciamento richiede l'attraversamento di una proprietà privata, gli interessati devono accordarsi per iscritto, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, sui reciproci diritti e doveri e comprovarlo al Comune. Da ciò fa eccezione l'allacciamento alle condutture principali su parcelle comunali.

5 Per la posa delle condutture fanno analogamente stato le rispettive disposizioni del Codice Civile Svizzero.

6 Fra l'edificio e l'allacciamento alla canalizzazione comunale va allestito un pozzo di controllo. L'allacciamento alla canalizzazione comunale può essere allestito senza pozzo di controllo mediante adeguati segmenti di allacciamento.

Impianti di pompaggio **Art. 8**

Le acque di scarico provenienti da locali sotterranei che non possono essere evacuate mediante pendenza naturale vanno immesse nella canalizzazione mediante pompe.

Rigurgito **Art. 9**

Spetta alle proprietarie ed ai proprietari degli impianti privati proteggere gli stessi da eventuali rigurgiti provenienti dalla canalizzazione pubblica.

Prelievo di calore **Art. 10**

1 Non è consentito il prelievo di calore dalle acque di scarico dalle canalizzazioni pubbliche e private prima dell'impianto di depurazione delle stesse.

2 In casi particolari l'autorità edilizia può consentire il prelievo di calore dalle canalizzazioni pubbliche e private prima dell'impianto di depurazione, a condizione che non risulti pregiudicata la prestazione di depurazione dello stesso.

Acque di scarico non inquinate **Art. 11**

1 Le acque di scarico non inquinate (acque meteoriche) vanno eliminate mediante infiltrazione o, dove le condizioni locali non lo permettono, immesse secondo le direttive del piano generale di smaltimento delle acque (PGS) o con l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente in un'acqua superficiale. Esse possono essere convogliate all'impianto di depurazione delle acque di scarico qualora ciò sia previsto nel PGS.

2 Le acque di scarico non inquinate prodotte in permanenza, come l'acqua delle fontane, l'acqua d'infiltrazione, l'acqua della falda freatica e di sorgente, l'acqua d'utilizzo e di raffreddamento proveniente dall'artigianato e dall'industria, vanno eliminate mediante infiltrazione. Dove le condizioni locali non lo permettono, tali acque possono essere immesse secondo le direttive del piano generale di smaltimento delle acque (PGS) o con l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente in un'acqua superficiale. Va evitato che esse siano convogliate all'impianto di depurazione delle acque di scarico.

3 Il Comune può obbligare le proprietarie ed i proprietari di edifici ed impianti esistenti a non immettere le acque di scarico non inquinate secondo i cpv. 1, risp. 2, in acque superficiali o a non convogliarle all'impianto di depurazione, a condizione che ciò risulti appropriato e ragionevole per gli interessati.

2. Smaltimento delle acque di scarico al di fuori dell'area delle canalizzazioni pubbliche

Acque di scarico inquinate Art. 12

1 Lo smaltimento delle acque al di fuori dell'area delle canalizzazioni pubbliche va effettuato secondo il concetto previsto nel piano generale di smaltimento delle acque.

2 Le acque di scarico inquinate che non possono essere convogliate in un impianto centrale di depurazione vanno trattenute in pozzi senza deflusso (fosse stagne) o depurate in piccoli impianti previsti a tale scopo.

3 Lo smaltimento delle acque di scarico provenienti da gruppi di case va effettuato in comune, se ciò è tecnicamente possibile e ragionevole dal punto di vista finanziario. Il municipio può obbligare le proprietarie ed i proprietari ad adottare una soluzione comune. In casi particolari possono essere adottate soluzioni singole con il consenso del municipio. Se non è possibile trovare una soluzione comune, per il trattamento delle acque di scarico dei singoli immobili valgono per quanto riguarda l'efficienza depurativa le prescrizioni vigenti per lo smaltimento in comune.

Smaltimento delle sostanze residue Art. 13

1 Con il consenso dell'autorità cantonale competente, l'acqua di scarico depurata va smaltita mediante infiltrazione o immessa nelle acque superficiali.

2 Le fosse stagne vanno svuotate secondo le necessità e, se necessario, eventuali altri residui degli impianti di depurazione sono da allontanare, di regola una volta all'anno. Le acque di scarico domestiche non trattate provenienti da fosse stagne e i fanghi dei piccoli impianti di depurazione vanno smaltiti in un impianto centrale di depurazione sufficientemente ampio. L'uso delle sostanze residue a scopo agricolo è consentito solo con un'autorizzazione d'eccezione da parte dell'autorità cantonale.

3 Il Comune sorveglia lo smaltimento delle acque di scarico domestiche non trattate provenienti da fosse stagne e le sostanze residue provenienti da piccoli impianti di depurazione.

4 Se necessario, il Comune organizza in proprio lo smaltimento, incaricando per esempio un'azienda adatta allo scopo. I relativi costi sono a carico delle proprietarie e dei proprietari degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico.

5 Il Comune può obbligare le proprietarie ed i proprietari degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico a far capo al servizio comunale di smaltimento delle sostanze residue.

Acque di scarico non inquinate **Art. 14**

Le acque di scarico non inquinate vanno smaltite mediante infiltrazione o immesse nelle acque superficiali con l'autorizzazione dell'autorità cantonale. Non è consentito che tali acque finiscano nei piccoli impianti di depurazione o nelle fosse stagne.

3. Disposizioni comuni

Costruzione degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico **Art. 15**

1 Tutti gli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico vanno costruiti secondo le regole riconosciute dell'edilizia e della tecnica delle acque di scarico.

2 Nell'ambito delle sue competenze l'autorità edilizia emana le disposizioni necessarie nella procedura per il rilascio della licenza edilizia. Ciò facendo essa si attiene alle norme ed alle raccomandazioni determinanti rilasciate dalle associazioni professionali, nonché ai promemoria dell'istanza cantonale preposta alla protezione delle acque.

3 È consentito solo agli specialisti qualificati eseguire lavori negli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico.

4 Impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, come condotte d'allacciamento, pozzetti, impianti per il trattamento preventivo ed impianti di depurazione delle acque di scarico, devono essere accessibili in ogni tempo e devono poter essere facilmente controllati. Il diametro interno delle condutture delle acque inquinate deve essere di almeno 15 cm e quello delle condutture delle acque meteoriche non deve essere inferiore ai 15 cm.

Collaudo **Art. 16**

1 La fine dei lavori degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico va annunciata all'autorità edilizia prima della copertura. L'autorità edilizia, o uno specialista del ramo incaricato dal Comune, controlla gli impianti, in particolare l'esecuzione degli allacciamenti delle condutture alla canalizzazione, e ordina se necessario l'eliminazione dei difetti riscontrati.

2 Se il Comune non provvede in occasione del collaudo alla misurazione dell'ubicazione degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, in particolare del tracciato delle condutture, i committenti inoltrano, entro tre mesi dalla data del collaudo, i piani delle opere eseguite con l'ubicazione esatta di tutti gli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico.

Esercizio, manutenzione e rinnovo **Art. 17**

1 Tutti gli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico vanno usati in modo appropriato, accuditi, mantenuti e rinnovati tempestivamente, in modo che il loro stato risulti sempre ineccepibile.

2 Le proprietarie ed i proprietari sono responsabili di un esercizio e di una manutenzione ineccepibile degli impianti. Spetta loro inoltrare alle autorità gli annunci previsti dalle leggi e dalle autorizzazioni ottenute.

Rifiuti **Art. 18**

1 I rifiuti liquidi e solidi non possono essere smaltiti con le acque di scarico. In caso di dubbio decide il municipio dopo aver consultato l'Ufficio per la natura e l'ambiente. Se per la decisione sono necessarie delle perizie, i rispettivi costi sono a carico delle/dei richiedenti.

2 Impianti per la triturazione dei rifiuti, come impianti per lo smaltimento dei rifiuti bagnati o trituratori dei rifiuti di cucina, e gli impianti di compattazione non possono essere usati per la triturazione o la spremitura di rifiuti allo scopo di immetterli nella canalizzazione.

3 Con l'autorizzazione dell'Ufficio per la natura e l'ambiente, possono essere smaltiti negli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico quei rifiuti il cui smaltimento risulta idoneo per il trattamento delle acque di scarico.

Smaltimento dei residui provenienti da impianti per il trattamento preventivo **Art. 19**

Al fine di garantire l'efficienza degli impianti, i residui provenienti da impianti per il trattamento preventivo, come i separatori del grasso e dell'olio, vanno asportati secondo le necessità, ma almeno una volta all'anno. Essi non possono essere immessi per nessun motivo nelle canalizzazioni o nelle acque superficiali o sotterranee.

Pulizia delle condutture delle acque di scarico **Art. 20**

1 Le condutture delle acque di scarico vanno pulite secondo le necessità.

2 Il Comune può effettuare la pulizia delle condutture private, addossandone i rispettivi costi alle proprietarie o ai proprietari.

Controllo degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico **Art. 21**

1 Il Comune provvede periodicamente al controllo dello stato dei propri impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico. Esso sorveglia gli impianti privati. Va consentito l'accesso agli impianti alle persone incaricate dei controlli.

2 Le proprietarie ed i proprietari degli impianti privati provvedono periodicamente al controllo del loro stato. Il Comune può effettuare il controllo degli impianti privati, addossandone i rispettivi costi alle proprietarie o ai proprietari.

Eliminazione dei difetti **Art. 22**

1 Il Comune provvede ad eliminare immediatamente i difetti di grave entità riscontrati negli impianti pubblici. Gli altri difetti sono da eliminare secondo la loro urgenza.

2 I privati provvedono ad eliminare immediatamente i difetti di grave entità riscontrati nei propri impianti. Gli altri difetti sono da eliminare secondo la loro urgenza. I privati provvedono, di propria iniziativa o dopo sollecitazione da parte del Comune, ad eliminare a proprie spese i difetti riscontrati nei propri impianti.

3 La valutazione dell'urgenza, la determinazione del grado d'urgenza ed il termine per l'eliminazione dei difetti si effettuano secondo le raccomandazioni delle associazioni professionali e dell'istanza cantonale preposta alla protezione delle acque.

4 Se le disposizioni non vengono osservate o se in casi urgenti si rivela necessario un intervento immediato, il Comune provvede a riparare i danni o ad eliminare i guasti a spese delle persone o delle aziende responsabili. Questi vanno immediatamente informati in iscritto sui provvedimenti adottati.

Responsabilità **Art. 23**

1 Le proprietarie ed i proprietari degli impianti privati d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico sono responsabili di eventuali danni causati agli impianti pubblici in seguito a costruzioni difettose, funzionamento inadeguato o esercizio e manutenzione carenti dei loro impianti.

2 Il Comune da parte sua è responsabile di eventuali danni causati agli impianti privati in seguito ad esercizio o manutenzione inappropriati degli impianti comunali.

III Finanziamento

1. Impianti pubblici

1.1. Generalità

Tipi di tasse **Art. 24**

1 Per far fronte alle spese derivanti dalla costruzione, dall'esercizio, dalla manutenzione e dal rinnovo (risanamento o sostituzione) dei propri impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico il Comune preleva delle tasse che coprono i costi e sono conformi al principio della causalità. In caso di situazioni particolari, i costi residui vengono finanziati con mezzi della gestione ordinaria.

2 Si prelevano delle tasse (tasse d'allacciamento, tasse sulle acque di scarico) per la copertura dei costi causati dall'urbanizzazione di base, dall'urbanizzazione generale e dall'urbanizzazione particolare, nella misura in cui gli impianti dell'urbanizzazione particolare non sono finanziati da contributi.

3 Per la manutenzione ed il rinnovo degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico già in esercizio vanno effettuati i necessari accantonamenti. Si prelevano delle tasse speciali di allacciamento nella misura in cui gli accantonamenti effettuati non risultano sufficienti.

4. Il Comune prevede compensazioni interne di Fr. 25'000/a per lo smaltimento delle acque di scarico delle fontane pubbliche e di Fr. 100'000/a per lo smaltimento delle acque meteoriche di strade e piazze pubbliche, entrambe a favore del ramo dell'eliminazione delle acque luride.

5 Il conto finanziario per il trattamento delle acque di scarico è tenuto secondo le disposizioni per i finanziamenti speciali.

Calcolo, tassazione e prelievo **Art. 25**

1 Le tasse d'allacciamento (tasse d'allacciamento agli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, tasse speciali d'allacciamento) e le tasse sulle acque di scarico (tassa base, tassa commisurata alla quantità) sono fissate e prelevate secondo le prescrizioni di questa legge.

2 L'ammontare delle tasse è fissato separatamente nell'annesso (specchietto delle tasse).

Obbligo delle tasse **Art. 26**

1 Debitori delle tasse sono le proprietarie ed i proprietari figuranti a registro fondiario al momento della loro scadenza. In caso di proprietà complessive, debitori delle tasse sono

le proprietarie ed i proprietari del complesso, in caso di comproprietà le comproprietarie ed i comproprietari. In caso di rapporti di proprietà in diritto di superficie l'obbligo delle tasse ricade sugli aventi diritto.

2 In caso di trapasso di proprietà dopo la scadenza delle tasse, l'obbligo di pagamento di tutti gli importi ancora da riscuotere ricade sulle nuove proprietarie, rispettivamente sui nuovi proprietari.

3 Le fatture e le decisioni sono recapitate alle persone iscritte a registro fondiario al momento della loro emanazione. Su richiesta la fattura può essere inviata alle aziende con sede nel Comune che non sono proprietarie dell'edificio. Anche in questo caso debitori delle tasse sono i proprietari iscritti a registro fondiario ai sensi del cpv. 1. In caso di rapporti di proprietà in diritto di superficie la fatturazione è effettuata all'indirizzo degli aventi diritto, in caso di proprietà complessiva o comproprietà alle proprietarie, rispettivamente ai proprietari del complesso o ai comproprietari, in caso di proprietà per piani all'amministrazione.

1.2. Tasse d'allacciamento agli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico

Tassa d'allacciamento agli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico — Art. 27

1 Per gli edifici allacciati la prima volta agli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico va versata una tantum la tassa d'allacciamento agli stessi. Essa è calcolata in base al valore a nuovo dell'edificio secondo la stima ufficiale ed entro i limiti fissati nello specchietto delle tasse (tasse scalari secondo la classe degli oggetti).

2 È dovuto un pagamento supplementare nel caso in cui un edificio, in seguito al cambiamento della sua destinazione, va attribuito ad una classe d'oggetto con una maggiore produzione di acqua di scarico. Il pagamento supplementare è calcolato in base alla differenza fra la tassa precedente dovuta e quella risultante in seguito alla ristrutturazione. In casi di poca entità l'autorità edilizia può rinunciare a tale prelievo supplementare.

3 È dovuto un pagamento supplementare nel caso in cui l'edificio allacciato subisca dei cambiamenti edilizi (ristrutturazioni, ampliamenti, edifici sostitutivi) che ne aumentano il valore a nuovo in misura superiore al 20%. Il pagamento supplementare è calcolato in base alla differenza fra il valore a nuovo indicizzato secondo la stima ufficiale prima dei cambiamenti edilizi più il 20% ed il valore a nuovo dopo l'esecuzione degli stessi. La tassa è fissata in base agli importi previsti di volta in volta per i nuovi edifici.

4 Gli edifici sostitutivi (demolizioni e ricostruzioni) si trattano alla stessa stregua delle ristrutturazioni.

Tasse speciali d'allacciamento **Art. 28**

1 Qualora i proventi dalle tasse e dagli accantonamenti per il finanziamento di nuovi impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico o dei rinnovi necessari degli impianti esistenti non risultino sufficienti, si prelevano tasse speciali d'allacciamento da tutti i fondi allacciati che traggono vantaggio dagli impianti.

2 Qualora per esigenze particolari risulti necessario ampliare determinati impianti pubblici d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, si prelevano dalle proprietarie e dai proprietari delle tasse speciali d'allacciamento a copertura dei costi d'ampliamento.

3 L'ammontare delle tasse speciali d'allacciamento è fissato mediante decreto del Comune. Per le tasse speciali d'allacciamento valgono del resto per analogia le prescrizioni sulle tasse d'allacciamento agli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico.

Tassazione **Art. 29**

1 Le tasse d'allacciamento agli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico per i nuovi edifici e le tasse supplementari per gli ampliamenti o i cambiamenti di destinazione soggetti a tassa vengono stabilite provvisoriamente al momento del rilascio della licenza edilizia secondo le indicazioni contenute nella domanda di costruzione. La tassazione definitiva avviene non appena disponibile la stima ufficiale.

2 Le tasse per il primo allacciamento agli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico degli edifici esistenti sono fissate al momento del rilascio dell'autorizzazione di allacciamento.

3 Determinante per la tassazione provvisoria è il presumibile valore, rispettivamente il valore aggiunto del progetto di costruzione approvato. Esso è fissato in base ai costi di costruzione approssimativi indicati nella domanda di costruzione. Qualora nella domanda di costruzione risultino indicazioni evidentemente inesatte, l'autorità edilizia fissa il valore approssimativo, rispettivamente il valore aggiunto, in base alla proposta di assicurazione per il periodo della costruzione o in base a propri calcoli.

4 Determinante per la tassazione definitiva delle tasse d'allacciamento agli impianti d'evacuazione e di smaltimento delle acque di scarico è il valore a nuovo reindicizzato del progetto di costruzione soggetto a tassa secondo le indicazioni della stima ufficiale al momento dell'allacciamento.

5 Qualora le tasse fissate provvisoriamente divergano da quelle definitive, sulla differenza d'importo è dovuto un interesse di mora, rispettivamente di rimborso, secondo il tasso applicato di volta in volta dal Cantone.

Scadenza e prelievo **Art. 30**

1 Le tasse d'allacciamento agli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico e le tasse supplementari per gli ampliamenti o i cambiamenti di destinazione sono esigibili al momento dell'inizio dei lavori di costruzione.

2 Le tasse speciali di allacciamento sono esigibili al momento della conclusione degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico finanziati mediante le stesse. Già durante l'esecuzione dei lavori l'autorità edilizia può esigere il pagamento di acconti da parte di chi è obbligato al pagamento.

3 Le tasse d'allacciamento fissate provvisoriamente o definitivamente vanno pagate entro 30 giorni dal recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato secondo il tasso fissato di volta in volta dal Cantone.

1.3. Tasse sulle acque di scarico

Tassa base **Art. 31**

1 Per tutti gli immobili allacciati agli impianti pubblici d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico è dovuta una tassa base annuale ricorrente.

2 La base di calcolo per l'imposizione della tassa base è costituita dal valore a nuovo dell'edificio secondo la stima ufficiale da parte dell'Ufficio per le valutazioni immobiliari e dal numero delle unità abitative. Per garantire che per tutti gli immobili venga riscossa una tassa di base adeguata ed equa, sono stati fissati sia un importo minimo che uno massimo per ogni unità abitativa. L'ammontare della tassa è fissato nello specchietto delle tasse e determinato in misura scalare secondo la classe di oggetti.
La tassa base viene conteggiata totalmente anche in caso di un immobile vuoto o usato solo parzialmente durante l'anno. In casi particolari il municipio può fare un'eccezione

Tassa commisurata alla quantità

1. Immobili allacciati **Art. 32**

1 La tassa commisurata alla quantità da versare per tutti gli immobili allacciati è calcolata secondo il consumo di acqua fresca misurata dal rispettivo contatore d'acqua ed in base alla tassa in Fr./m^3 fissata nello specchietto delle tasse.

2 Il calcolo della tassa commisurata alla quantità avviene in base alla lettura del contatore d'acqua. Qualora un contatore d'acqua indichi un consumo manifestamente errato o risulti fuori uso, il consumo d'acqua a partire dall'ultima lettura viene determinato secondo il consumo medio registrato durante gli ultimi tre anni nello stesso periodo, tenendo conto di eventuali variazioni per quanto riguarda il fabbisogno d'acqua.

4 Il noleggio dei contatori viene fatturato separatamente in base all'annesso (specchietto delle tasse).

2. Scambio dati **Art. 32bis**

1 Il Comune è autorizzato a elaborare e a utilizzare i dati relativi e resi disponibili in relazione allo svolgimento delle operazioni soggette alle presenti condizioni generali (indirizzi, dati di fatturazione, misurazioni del profilo di carico, ecc.), in particolare per il bilanciamento e il conteggio della fornitura di acqua e smaltimento delle acque di scarico, il rilevamento di abusi, come pure per le valutazioni necessarie per gli scopi summenzionati, nel rispetto delle disposizioni legali in materia di protezione dei dati e di quelle sulla disgiunzione delle informazioni.
Il Comune è autorizzato a trasmettere i dati rilevati a terzi (per esempio fornitori di acqua, agenzie di incasso, imprese di elaborazione dati) nella misura in cui sia necessario ai fini impianti di depurazione esterni, di un'adeguata gestione tecnica e commerciale dell'utilizzo degli impianti. Dati personali possono essere trasmessi a terzi dal Comune a fini di elaborazione nell'ambito dell'art. 10° della Legge sulla protezione dei dati nonché nel rispetto di eventuali disposizioni di diritto cantonale o comunale (outsourcing)

I dati individualizzabili possono, ma non devono, essere conservati per un periodo massimo di 5 anni, a meno che non debbano essere conservati per 10 anni in base alle disposizioni sulla conservazione dei libri di commercio.

3. Immobili non allacciati **Art. 33**

1 Per la presa in consegna ed il trattamento di acque di scarico e di residui provenienti da immobili non allacciati agli impianti pubblici d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, il Comune preleva una tassa commisurata alla quantità sufficiente per coprire le spese derivanti dal trattamento delle acque di scarico, escluse le spese per il trasporto.

2 Il calcolo di questa tassa commisurata alla quantità avviene in base alla quantità d'acqua di scarico da evacuare ed alla tassa in Fr./ m^3 fissata nello specchietto delle tasse.

Scadenza e prelievo **Art. 34**

1 Le tasse sulle acque di scarico ed eventuali importi per l'affitto dei contatori, escluse le tasse sulle acque di scarico per immobili non allacciati, sono esigibili di volta in volta alla fine dell'anno civile. Qualora durante l'anno subentri un trapasso di proprietà, l'importo dovuto pro rata è esigibile al momento di tale trapasso.

2 Le tasse sulle acque di scarico per immobili non allacciati sono fatturate di volta in volta dopo la loro presa in consegna.

3 Le tasse fatturate vanno pagate entro 30 giorni dal momento del recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato in base al tasso fissato di volta in volta dal Cantone.

1.4. Rimedi legali

Reclami **Art. 35**

1 Reclami contro la fatturazione delle tasse sono da inoltrare entro 30 giorni al Comune in iscritto e con una rispettiva motivazione.

2 L'autorità edilizia esamina il reclamo e determina l'ammontare delle tasse dovute mediante una decisione.

3 Contro le decisioni del municipio è possibile presentare ricorso scritto e motivato al Tribunale amministrativo dei Grigioni entro 30 giorni dalla notifica.

2. Impianti privati

Impianti privati **Art. 36**

1 I costi di realizzazione, manutenzione e rinnovo degli impianti privati d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico secondo l'art. 5 cpv. 3 nonché dell'allacciamento alla rete pubblica sono a carico delle/dei richiedenti. Gli allacciamenti predisposti dal Comune sono fatturati al momento del rilascio del permesso di allacciamento.

2 Se l'allacciamento è realizzato dal Comune, le/i richiedenti possono essere obbligati a prestare una garanzia per i relativi costi prevedibili.

3 Se determinati allacciamenti o condutture d'allacciamento servono vari immobili, tutti i relativi costi sono da ripartire dai privati stessi. È riservata la ripartizione dei costi da parte dell'autorità edilizia per i piani di quartiere ed i piani d'area, nonché per le condutture d'allacciamento private da realizzare, rispettivamente utilizzare in comune per ordine dell'autorità edilizia.

IV Disposizioni esecutive e finali

Disposizioni penali **Art. 37**

1 Le infrazioni contro questa legge o contro le disposizioni esecutive e le decisioni rilasciate in base allo stesso, sono punite dal municipio con multe fino a Fr. 5'000.00.

2 La competenza di perseguire e giudicare le infrazioni secondo il cpv. 1 spetta al municipio. Esso rileva la fattispecie e la situazione personale delle persone interessate. Ad esse è concessa la facoltà di essere ascoltate prima dell'emanazione della decisione.

Entrata in vigore **Art. 38**

1 La presente legge entra in vigore il 01.01.2027 dopo l'approvazione da parte dell'assemblea comunale.

2 Questa legge sostituisce il regolamento entrato in vigore il 01.01.2012.

3 Ogni cinque anni, il Municipio è tenuto a rivalutare la situazione finanziaria del ramo delle acque luride e, se necessario, a sottoporre all'Assemblea comunale eventuali modifiche al tariffario.

Il sindaco: La segretaria comunale:

Fernando Giovanoli Giulia Giovanoli

In base all'art. 24 e sgg. della presente legge sono prelevate le seguenti tasse:

Ammontare delle tasse

1. Tasse d'allacciamento agli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico

Tassa in base al valore a nuovo secondo la stima ufficiale

- **Oggetti di classe 1** **1.75% + IVA**

  Edifici con scarso fabbisogno d'acqua come
  uffici, edifici amministrativi, edifici scolastici, edifici del culto,
  magazzini per il materiale, rimesse, fienili,
  piccoli edifici (autorimesse, ripostigli, ecc.), posteggi indipendenti
  impianti privati per lo sport ed il tempo libero

- **Oggetti di classe 2** **2.50% + IVA**

  Edifici con medio fabbisogno d'acqua come
  edifici a scopo abitativo, edifici residenziali e commerciali,
  caffé (senza ristorante), piccole aziende artigianali
  (negozi, panetterie, saloni da parrucchiere, falegnamerie,
  officine, ecc.), magazzini per generi alimentari, stalle

- **Oggetti di classe 3** **2.75% + IVA**

  Edifici con elevato fabbisogno d'acqua come
  ospedali, case di soggiorno e di cura, stabilimenti termali,
  aziende di tipo turistico (alberghi, pensioni, locande, ristoranti, ecc.),
  empori con ristorante, caseifici, macellerie, mattatoi, autolavaggi
  stabilimenti industriali e grandi aziende artigianali,
  impianti pubblici per lo sport ed il tempo libero

2. Tasse sulle acque di scarico

2.1. Tassa base

Base di tassazione: unità abitativa e/o azienda

Tutti gli edifici allacciati secondo la classe d'oggetto:

- **Oggetti di classe 1** **Fr. 155.00 + IVA**

  Edifici con scarsa produzione di acque di scarico come:
  uffici, edifici amministrativi, edifici del culto,
  magazzini per il materiale, rimesse, fienili,
  piccoli edifici (autorimesse, ripostigli, ecc.),
  posteggi indipendenti, stalle usate come ripostiglio

- **Oggetti di classe 2**

  Edifici con media produzione di acque di scarico come:
  unità abitative di domiciliati, case e appartamenti di vacanza, impianti privati per lo sport ed il tempo libero piccole aziende

  0.6‰ del valore a nuovo dell'edificio secondo la stima ufficiale, min. Fr. 270.00 + IVA, mass. Fr 420.00 + IVA, per unità abitativa

- **Oggetti di classe 3** **da Fr. 400.00 a Fr. 950.00 + IVA**

  Edifici con grande produzione di acque di scarico come:
  edifici commerciali, caffé (senza ristorante),
  aziende artigianali (negozi, panetterie, chioschi,
  saloni da parrucchiere, falegnamerie, officine, ecc.),
  magazzini per generi alimentari, aziende agricole,
  edifici scolastici

- **Oggetti di classe 4** **da Fr. 950.00 a Fr. 8'100.00 + IVA**

  Edifici con elevata produzione di acque di scarico come:
  ospedali, case di soggiorno e di cura, stabilimenti termali,
  aziende di tipo turistico (alberghi, pensioni, ostelli, ristoranti, ecc.),
  empori con ristorante, caseifici, macellerie, mattatoi,
  stabilimenti industriali e grandi aziende artigianali
  impianti pubblici per lo sport e il tempo libero

Le tasse per le singole aziende vengono fissate annualmente dal municipio, tenendo conto della grandezza dell'azienda e della produzione di acque di scarico.

2.2. Tassa commisurata alla quantità

per m^3 di consumo d'acqua

Immobili allacciati **Fr. 1.50/m^3 + IVA**

Immobili non allacciati (per m3 di acqua di scarico, art. 33 della legge)
Per acqua di scarico non trattata e residui da piccoli impianti di depurazione (senza il trasporto) **Fr. 60.00/m^3 + IVA**

2.3. Noleggio contatore **Fr. 15.00/a + IVA**